



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 13.12.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente affidato per £ 10.000.000 (poi convertiti in € 5.160), con sconfinamento consolidato dal 19.8.1997, veniva contattato in data 4.11.2005 da un funzionario della società cui la banca aveva affidato il recupero del credito e, in tale occasione, versava la somma di € 350. Il successivo 16 novembre versava l'ulteriore somma di € 1.650 (di cui € 1.050 in contanti e € 600 a mezzo assegno di c/c postale rilasciato da terzi). Contestualmente formulava, per il tramite della società mandataria della banca, una proposta transattiva con previsione di versamento di € 5.000 a "saldo e stralcio". La proposta veniva accettata (pur "in attesa di adesione alla transazione", presumibilmente da intendersi rinviata all'atto dell'ulteriore e tempestivo adempimento del cliente) dalla banca a mezzo di lettera raccomandata del 10.1.2006. Il successivo 31 gennaio il ricorrente consegnava un ulteriore assegno di € 3.000 (pure rilasciato da terzi) e gli veniva rilasciata "dichiarazione liberatoria dell'avvenuta transazione per 'saldo e stralcio'".

Negli anni successivi proseguiva regolarmente il rapporto con la banca senza che venisse richiesto alcun ulteriore pagamento.



Nel febbraio 2010 il ricorrente si recava presso la filiale dove avrebbe prelevato la somma di € 37.000 se non gli fosse stata opposta la “sofferenza” nei confronti della banca. Ciononostante, esibita la documentazione liberatoria, veniva autorizzato il prelievo delle somme.

Nei primi mesi del 2010 il ricorrente provvedeva a richiedere un mutuo presso altro intermediario: il finanziamento gli veniva negato per la presenza di “sofferenze”. Apprendeva - così - che la transazione conclusa nel 2005 non era andata a buon fine. Il ricorrente provvedeva allora a versare la somma di € 7.735,50 e gli veniva rilasciata ulteriore liberatoria. E nel settembre 2010 inoltrava alla banca richiesta restitutiva, che rimaneva priva di riscontro.

Con reclamo del 23.2.2011 il ricorrente reiterava la richiesta, stigmatizzando la circostanza che la banca non avesse mai richiesto, negli ultimi cinque anni, alcun ulteriore pagamento. Al contrario, in presenza di un libretto nominativo con un saldo di € 298.000 (accreditati il 31.12.2005, in pendenza quindi della definizione transattiva), aveva regolarmente versato gli interessi maturati. Contestava la condotta della banca anche perché se il pagamento gli fosse stato richiesto tempestivamente avrebbe corrisposto la differenza pari originariamente a € 3000 (salita a € 7.735,50 a causa degli interessi applicati).

Il ricorrente domanda adesso, perciò, “la restituzione della somma di € 7.735,50 che si ritiene di aver pagato due volte”. A sostegno delle proprie richieste ha, tra l'altro, allegato copia della nota del 9.1.2006, indirizzata alla società di recupero del credito e relativa all'accettazione della proposta transattiva nonché le ricevute dei versamenti effettuati.

La banca ha fatto presente che a seguito della comunicazione -da parte della società mandataria del recupero dei crediti- del mancato incasso di € 600,00, era intervenuta la decadenza dai benefici della transazione, col ripristino della precedente esposizione debitoria legittimante la segnalazione a sofferenza. Ha poi precisato che la posizione in questione era stata appostata quale “sofferenza” per l'importo di € 8.389,47 in data 26.5.2005, ed era stata affidata per il recupero ad una società del settore, che con fax del 15.12.2005 aveva fatto avere da parte del cliente la proposta di transazione pari a € 5.000 complessivi; proposta deliberata favorevolmente dalla banca in data 20.12.2005 e accettata con comunicazione del 9.1.2006. Tuttavia la transazione non si era perfezionata in quanto la somma versata al 31.1.2006 (€ 4.400) era risultata inferiore a quella concordata, tornando in essere il debito originario (aumentato per interessi di mora).

Il 23.6.2010, pertanto, comunicato il saldo di € 7.735,50, il cliente aveva provveduto a operare il corrispondente versamento, ricevendone quietanza. Con nota dell'8.10.2010 il ricorrente aveva chiesto un'ulteriore attestazione di pagamento del debito, per l'intero importo e non “a saldo e stralcio”: tanto gli era stato consegnato a mani il successivo 18 ottobre.

Ha infine chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni della banca precisando di non aver mai ricevuto la nota di risposta al reclamo essendo la stessa erroneamente stata indirizzata. Ha confermato di aver consegnato alla società di recupero crediti due assegni rilasciati da terzi, uno di € 600 con scadenza in dicembre 2005 e un altro di € 3.000 con scadenza in marzo 2006 (quest'ultimo consegnato il 31 gennaio quindi successivamente al mancato incasso del titolo per € 600).

Il ricorrente ha anche sottolineato di aver appreso solo adesso che l'assegno in questione era rimasto insoluto; ritardo che impediva ogni rivalsa nei confronti dell'emittente.



Ha nuovamente ribadito di non aver mai ricevuto dal 2006 ad oggi alcuna richiesta di pagamento da parte della banca, presso cui erano presenti altri rapporti che presentavano saldi attivi sui quali anzi la banca corrispondeva regolarmente gli interessi.

DIRITTO

Il Collegio, data la chiara formulazione della domanda esclusivamente in termini di ripetizione dell'indebitato, non intende accedere all'esame di *causae petendi* non altrettanto univocamente esposte e che pur tuttavia appaiono idonee, in pari misura, a sopportare la pretesa monetaria infine rappresentante dal ricorrente, in ipotesi potendosi assumere meritevole di protezione (e quindi sanzionabile la vulnerazione del-) l'affidamento legittimo del cliente ovvero reintegrabile il relativo patrimonio dei decrementi subiti per colpa dell'intermediario.

La *condictio indebiti* risulta esigibile.

L'intermediario assume essersi avverata la condizione per effetto della quale la transazione intervenuta col cliente debba "intender[si] revocata restando libera la Banca di intraprendere le azioni per il recupero coattivo dell'intero credito": condizione sostanziata dall'evento per cui la "promessa di pagamento di € 600,00 [con] scadenza 10.12.2005" è rimasta insoluta.

Sennonchè, la nota (peraltro neppure diretta alla parte ricorrente e in cui si fa riferimento a una "promessa di pagamento" e a un "effetto" mentre dagli atti emerge che il mandatario ha accettato in pagamento due assegni emessi da terzi) nella quale pur si dà atto che "detta transazione non comporta novazione dell'originario debito e ove non si perfezionasse nei termini indicati, la stessa si intenderà revocata", è non soltanto successiva alla scadenza del titolo, ma in aggiunta l'insolvenza del relativo emittente viene affermata dall'intermediario senza che riesca altrimenti asseverata documentalmente.

In sintesi, l'assegno di € 600,00 del 10.12.2005 – asseritamente insoluto – precede la lettera con la quale la banca comunicava (all'intermediario) la positiva valutazione della proposta transattiva e rimaneva in attesa di adesione del cliente, da ritenersi -quest'ultima- intervenuta non oltre (e con) la consegna del secondo titolo di € 3.000,00 il successivo 31 gennaio 2006, essendone seguito invero il rilascio senza riserve della quietanza "liberatoria".

In definitiva, il contenuto (di accettazione senz'altro) della volontà dell'intermediario palesata al cliente attraverso il mandatario in tempo successivo all'accadimento del preteso fatto impeditivo, per un verso, e il difetto di idonea prova documentale dello stesso fatto impeditivo dell'effetto estintivo del debito procurato dal cliente in data 31 gennaio 2006 non consentono di ritenere che l' obbligato sia rimasto ancora tale e che, anzi, abbia versato addirittura in mora, tanto da giustificare oggettivamente la ritenzione di (tutto) quanto il ricorrente ha pagato il 23.6.2010 al fine di estinguere il debito già fatto oggetto di transazione, e cioè € 7.735,50.

Consegue da ciò che, in accoglimento della domanda, l'importo in questione dev'essere restituito, tal quale, nient'altro risultando preteso.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di euro 7.735,50.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI